COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN S.

Medaglia d'Argento al Valor Civile

Provincia di Rieti

AREA

AMMINISTRATIVA

GESTIONE DEL BILANCIO 2025

DETERMINAZIONE N° 62 DEL 22/10/2025

OGGETTO: **AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 18.03.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

PREMESSO CHE:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perche si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perchè l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione de! broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresìevidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

CONSIDERATO che l'assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per L' Amministrazione Comunale anche perche le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia e comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio può essere compreso tra gli appalti di servizi assicurativi e come tale assoggettato alla disciplina degli appalti di servizi, ciò in quanto si tratta di un'attività strumentale comunque volta a migliorare il rendimento e l'efficienza del soggetto pubblico stipulante, attraverso l'assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali con idoneo apparato organizzativo e funzionale de! broker rispetto alle esigenze della stazione appaltante;

VISTI i primi due commi dell'art. 17 del D.Lgs. n 36/2023, in particolare il comma 2:

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai € 140.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 36/2023:
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
DATO ATTO che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;
RITENUTO dover procedere a conferire l'incarico alla Soc. AN BROKER S.r.l., per il periodo dal 01.11.2025 al 31.12.2028;
DATO ATTO che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non comporta oneri diretti a carico del Comune;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, 11. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE,** per le motivazioni esposte in premessa, alla Società AN BROKER S.r.l. - con sede legale in Via Pio X, 7136061 Bassano del Grappa (VI) - Partita Iva 04406720260 - l'incarico di brokeraggio assicurativo a decorrere dal 01/11/2025 e fino al 31.12.2028;
2. **DI APPROVARE** **l'allegato** disciplinare di incarico, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. **DI PROCEDERE,** nelle more dell'affidamento, alla pubblicazione di una manifestazione d'interesse per l'affidamento annuale del servizio di

brokeraggio assicurativo;
4. **DI DARE ATTO** che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico del Comune, in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, co 1, lett.b) del D.Lgs. n.33/2013 e 28, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n.36/2023.

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA
Marcella Santoni